



Tribunale di Reggio Calabria

Direzione Provinciale di Reggio Calabria

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del Presidente Dr.ssa Mariagrazia Lisa Arena;

Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria, in persona del Direttore Prov. le Dr.ssa Claudia Cimino,

PREMESSO

Che sono state emesse cartelle di pagamento – per le quali il Tribunale di Reggio Cal. ha richiesto l’annullamento in autotutela – concernenti l’imposta di registro su contratti di locazione stipulati da Custodi giudiziari ovvero Amministratori giudiziari, nell’ambito di procedure civili e penali, che indicavano nella richiesta di registrazione il codice fiscale del Tribunale;

Che la questione si pone sia in materia civile (procedure esecutive immobiliari, sequestri conservativi) che penale (sequestri di prevenzione e nell’ambito di procedimenti penali, per gli anni antecedenti il 2014),

LE PARTI CONVENGONO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona dei magistrati titolari dei procedimenti in premessa, darà al Custode giud./Amm.re giud., in sede di conferimento

dell'incarico o, comunque, di autorizzazione alla stipula del contratto di locazione, istruzioni perché l'incaricato provveda:

- a richiedere il codice fiscale in capo alla procedura (indicando il codice 13 per la natura giuridica ed il codice attività 68.32.00 – gestione immobili per conto terzi);
- a presentare la richiesta di registrazione del contratto di locazione con l'indicato codice fiscale, come locatore, e del codice 5, come richiedente;
- a chiedere la cessazione del codice fiscale alla definizione della procedura e, comunque, alla definizione di ogni adempimento connesso alla procedura stessa.

2. Ogni onere fiscale successivo alla registrazione sarà a carico della procedura.

3. La Direzione Provinciale procederà alla registrazione dei contratti di locazione sulla base delle richieste presentate conformemente al punto che precede e secondo le risoluzioni in materia dell'Agenzia delle Entrate. In ogni caso le richieste di registrazione non possono indicare il codice fiscale del Tribunale di Reggio Calabria.

4. La Direzione si attiverà per la sospensione ed annullamento delle cartelle per le quali il Tribunale di Reggio Calabria ha già prodotto istanza, e analogamente procederà per le eventuali cartelle di cui potrebbe essere ancora destinatario l'Ufficio Giudiziario, e su impulso dello stesso, in relazione agli atti in premessa: il Tribunale, infatti, è stato nelle cartelle ritenuto responsabile del pagamento dell'imposta di registro sulla base dell'erroneo utilizzo del proprio codice fiscale.

5. Alla stessa maniera e per la stessa ragione, la Direzione Provinciale si attiverà, sempre su richiesta del Tribunale, per gli avvisi di pagamento già ricevuti o che dovessero pervenire all'Ufficio Giudiziario.

6. Il Tribunale intraprenderà ogni utile iniziativa, anche richiedendo copia degli atti alla Direzione Provinciale, per l'individuazione delle procedure di riferimento dei contratti per i quali non risulta corrisposta l'imposta di registro e all'esito notizierà la stessa Direzione.


Reggio Calabria, li 13-2-2012

Per il Tribunale di Reggio Calabria

**Per l'Agenzia delle Entrate
Direz. Prov. le di Reggio Calabria**


Il Presidente

Dr.ssa Mariagrazia Lisa Arena



Il Direttore Provinciale

Dr.ssa Claudia Cimino



Depositato in Cancelleria
Reggio Calabria, li 13.2.2012

IL Funzionario Giudiziario
PRATTICO Francesca

